

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5843 del 22/11/2021
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. art. 29-nonies. - Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. - Macello avicolo ubicato in Via Provinciale Musano n. 2755 in Comune di Roncofreddo - Modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 439 del 30/10/2012.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6030 del 22/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: : D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. art. 29-nonies. - Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. - Macello avicolo ubicato in Via Provinciale Musano n. 2755 in Comune di Roncofreddo - Modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 439 del 30/10/2012 e s.m.i..

La Responsabile dell'Incarico di Funzione

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 21 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpae-SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni), come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015, le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA precedentemente attribuite alla Province con la L.R. n. 21 del 05/10/2004;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1181/2018 “Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)”;

Dato atto che con Delibera di Giunta Provinciale n. 439 del 30/10/2012 prot. gen. n. 101877/2012 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. con sede legale in Comune di Roncofreddo in Via Matteotti n. 275 ed impianto in Comune di Roncofreddo in Via Provinciale Musano n. 2755 per l'attività di macellazione di cui al punto 6.4 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Vista l'istanza della Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 24/06/2021, acquisita al prot. n. PG/2021/99478 del 24/06/2021, relativa a:

1. realizzazione di due piazzole distinte di disinfezione automezzi, una per l'ingresso ed una per l'uscita degli autoveicoli: il sistema di erogazione della soluzione disinfettante è comune alle due piattaforme e viene attuato mediante l'erogazione di una soluzione di un prodotto commerciale denominato bioenviromen; il progetto prevede la suddivisione della viabilità di accesso allo stabilimento in due corsie una delle quali utilizzata dagli automezzi che conferiscono i prodotti e le materie prime e l'altra impiegata per il transito degli autocarri che trasportano gli animali, nella quale vengono installati la pesa e l'impianto di disinfezione in ingresso. Le acque reflue industriali generate dalle operazioni di disinfezione degli automezzi sono collegate alla fognatura nera aziendale che confluisce nella fognatura comunale (collegata all'impianto di depurazione di Savignano Sul Rubicone), in cui confluiscono anche le acque meteoriche che si infiltrano sotto le pesa;

2. realizzazione di nuovi servizi igienici e spogliatoi in prossimità dei reparti di lavoro per rispondere alle esigenze di distanziamento COVID;
3. delimitazione dell'area di lavaggio e disinfezione degli automezzi conferenti gli animali vivi nella stessa area ove viene effettuato il lavaggio delle gabbie;
4. modifiche dell'impianto di addolcimento delle acque di falda al fine di ottimizzare i maggiori consumi di acqua impiegata per i lavaggi, per la disinfezione delle attrezzature, degli impianti e del personale dettati dall'emergenza sanitaria COVID. Tali modifiche comportano:
 - sostituzione delle due vasche di accumulo V1 e V2 (da 10 m³ ciascuna) delle acque prelevate dai tre pozzi P1, P2 e P3 con un'unica cisterna denominata V1 avente capacità pari a 53 m³;
 - spostamento dei serbatoi di deposito delle acque di lavaggio in controcorrente dei filtri a quarzite e a resina a scambio ionico (salamoia), aventi capacità di 200 litri ciascuno, all'esterno del locale centrale idrica su un'area impermeabilizzata coperta da tettoia;
 - installazione di una vasca da 2 m³ in cui immettere le acque reflue industriali generate dal lavaggio dei filtri addolcitori prima dello scarico nella fognatura nera aziendale per favorirne l'equalizzazione;
 - collegamento alle due vasche di accumulo delle acque di falda dopo trattamento (di capacità 60 m³ ciascuna) di ulteriori due vasche di accumulo rispettivamente da 28 m³ e 53 m³;
 - spostamento della cisterna dell'impianto di clorazione (da 1 m³ e munita di bacino di contenimento) in esterno, su superficie impermeabile coperta da tettoia, nel locale centrale idrica in prossimità dei serbatoi di accumulo delle acque per il controlavaggio delle resine; il gruppo di dosaggio dell'ipoclorito viene mantenuto all'interno del locale;
5. rimozione di 10 generatori di calore utilizzati per il reintegro di acqua calda delle vasche di spennatura e per il lavaggio degli impianti e delle attrezzature a fine ciclo posizionati sulla copertura dello stabilimento; tali caldaie sono sostituite da quelle esistenti, alimentate a metano, aventi potenzialità termica nominale pari 810 kW (emissione E7) e 747 kW (emissione E8), impiegate come caldaie di riserva dal 2018. I generatori di calore alimentati a metano che vengono smontati davano origine alle emissioni convogliate denominate E12, E13, E14, E16, E17, E18, E19, E20, E28 ed E29. Sulla copertura vengono mantenuti in esercizio il generatore di calore da 131 kW (punto di emissione E11 utilizzato per il riscaldamento uffici) ed i tre generatori di calore da 112 kW ciascuno (punti di emissione E10, E15 ed E21 per il mantenimento della temperatura delle vasche di spennatura);
6. modifica dei punti di emissione:
 - rimozione di un ventilatore del gruppo M23 per la ventilazione dei locali nell'area sosta vivo in seguito all'installazione delle scale esterne per l'accesso al piano superiore;
 - inserimento di un nuovo ventilatore (M26) per garantire la ventilazione e il ricambio dell'aria del nuovo locale di ampliamento dell'area sosta vivo relativa alla zona di disinfezione e smistamento delle gabbie;
 - inserimento di tre nuovi impianti di aspirazione per il ricambio dell'aria ambiente nei locali di lavorazione carni dello stabilimento 2 che danno luogo a tre punti di emissione denominati E35, E36 e E37;

7. sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con un nuovo generatore avente potenza termica nominale pari a 1,05 MW (M9), alimentato a gasolio, che genera il punto di emissione denominato E9. Tale generatore è provvisto di un serbatoio di gasolio da 1.200 litri disposto all'interno del box chiuso provvisto di bacino di contenimento. L'azienda intende mantenere in esercizio anche il serbatoio di gasolio interrato esistente da 3.000 litri (DMP4) contenuto all'interno di una vasca in muratura rivestita da una vasca in metallo per garantire la tenuta (per tale serbatoio il gestore ha effettuato una prova di tenuta nel 2017 che ha dato esito positivo ed ha allegato alla documentazione presentata l'attestato della prova di tenuta di tale serbatoio);
8. variazione delle strutture e dei fabbricati: ampliamento della celle frigo a -20°C, spostamento della lavorazione del disosso nel locale magazzino dello stabilimento 2, spostamento del deposito degli imballi nella struttura temporanea realizzata a ridosso della testata Nord del capannone 2, nuova collocazione delle celle frigo per i sottoprodotti di origine animale SOA che vengono ubicati nei pressi della nuova tettoia e nei pressi del deposito temporaneo degli imballi, spostamento dei depositi di varie tipologie di rifiuti e materie prime;
9. realizzazione del solaio nell'area cortilizia coperta posizionata ad Ovest dell'area di sosta del vivo per dare seguito alla necessità di reperire spazi per il decentramento di servizi per gli addetti a causa dell'emergenza COVID (spogliatoi, servizi igienici, sale ristoro, sala riunioni, ecc.);
10. realizzazione di una tettoia che ha la funzione di copertura di un'area da destinare al deposito delle gabbie lavate e disinfettate nell'area cortilizia interna;
11. introduzione di cicli di lavorazione di carne di coniglio: presso l'installazione saranno ritirate carcasse di conigli già eviscerate per farne terze e quarte lavorazioni nello stabilimento 2; la lavorazione delle carni sia avicole che di coniglio rimane comunque inferiore al valore soglia IPPC per cui queste attività restano escluse dal campo di applicazione dell'AIA;
12. richiesta di revoca della prescrizione n. 39bis della DET-AMB 2018-4838 del 21/09/2018 che prevedeva l'obbligo di copertura con telo in plastica della vasca di disinfestazione delle gabbie a fine ciclo in seguito alla realizzazione della copertura dell'area cortilizia;
13. richiesta di uniformare il PMeC per i SOA, in quanto la DET-AMB 2019-2087 del 30/04/2019 per i sottoprodotti di Cat. 2 derivanti dalla filtro coclea prevede la registrazione mensile, mentre per i SOA di Cat. 3 e gli altri SOA di Cat. 2 (ad es. polli morti) il PMeC prevede la registrazione in corrispondenza di ogni scarico di scarti da inviare a recupero/smaltimento e richiesta di revoca della prescrizione che prevede l'obbligo di coprire il filtro a coclea per la separazione dei solidi con copertura mobile contenuta nella medesima determina;

Dato atto che per la modifica di AIA richiesta dalla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. si è ritenuto non applicabile il punto B.2.60 dell'Allegato B.2 della Legge Regionale 20 Aprile 2018 n. 4, ovvero il progetto di modifica non necessitava di essere sottoposto alla Verifica di Assoggettabilità (Screening) in quanto i nuovi punti di emissione non sono soggetti ad autorizzazione, gli scarichi idrici vengono convogliati in pubblica fognatura e non vi è incremento della capacità produttiva, pertanto non si ritengono possibili effetti significativi e negativi per l'ambiente;

Vista la documentazione presentata dalla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite bonifico bancario, della tariffa istruttoria di € 500,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli impianti aventi "media complessità", per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Vista la nota prot. n. PG/2021/104972 del 05/07/2021 con cui Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte della Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s., ha comunicato agli Enti coinvolti nel

procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA, e di ritenere non necessaria la convocazione della Conferenza di Servizi;

Vista la nota prot. n. PG/2021/104977 del 05/07/2021 con cui il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Unità Zootecnia - AIA di Arpae ha chiesto al Servizio Territoriale il rapporto istruttorio inerente la modifica in oggetto;

Vista la richiesta di integrazioni prot. n. PG/2021/121412 del 03/08/2021 inviata alla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. sulla base del confronto con il Servizio Territoriale di questa Agenzia e degli approfondimenti richiesti dall'Azienda USL della Romagna sede di Cesena con nota prot. n. PG/2021/111389 del 15/07/2021;

Vista la nota prot. n. PG/2021/133428 del 30/08/2021 con cui la Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. ha chiesto una proroga di 30 giorni per la consegna delle integrazioni;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2021/136115 del 02/09/2021 questa Agenzia ha concesso la proroga richiesta, fissando quale nuovo termine per la presentazione della documentazione integrativa la data del 03/10/2021;

Dato atto che in data 27/09/2021 la Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s., con nota acquisita al prot. n. PG/2021/148539 del 27/09/2021, ha caricato sul portale IPPC-AIA la documentazione integrativa richiesta;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2021/150129 del 29/09/2021 questa Agenzia ha informato tutti gli enti coinvolti nel procedimento del caricamento da parte della Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. della documentazione integrativa sul Portale IPPC-AIA;

Vista la nota inviata da Hera S.p.a. prot. n. PG/2021/162235 del 21/10/2021 nella quale viene espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale di AIA con la seguente prescrizione: "Oltre agli scarichi precedentemente autorizzati sono ammesse **le acque reflue derivanti dalla disinfezione degli automezzi e le acque reflue di dilavamento area pese**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato".

Vista la nota inviata dall'Azienda USL della Romagna prot. n. PG/2021/168862 del 03/11/2021 in cui il Servizio Veterinario di Forlì-Cesena, dopo aver analizzato le integrazioni inviate dalla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s., ha evidenziato quanto segue:

1. l'attivazione della nuova piattaforma per il lavaggio dei pianali degli automezzi, considerando la criticità degli incroci sporco-pulito, deve essere realizzata entro il 30/06/2022;
2. è necessario accelerare l'ampliamento della sala sezionamento dello stabilimento (entro 30/06/2022) in quanto persistono difficoltà di manovre per mancanza di spazi; questo ampliamento permetterebbe di realizzare la copertura del deposito esterno delle gabbie lavate prima di fine 2022;

Dato atto che la Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. con nota acquisita al prot. n. PG/2021/169646 del 04/11/2021 ha inviato chiarimenti relativi al flusso automezzi trasporto vivo, così come indicato nella comunicazione pervenuta dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Romagna di cui sopra;

Vista la Relazione tecnica inviata dal Servizio Territoriale di Arpae con nota prot. n. PG/2021/174994 del 15/11/2021 nel quale è stato espresso **parere favorevole** alle modifiche richieste, in quanto congrue con l'assetto impiantistico proposto, e nel quale sono state indicate le parti dell'Allegato 1 di AIA oggetto di modifica;

Specificato che nella stessa Relazione tecnica il Servizio Territoriale di Arpae ha ritenuto **non esaustiva la Relazione di riferimento** inviata dalla ditta in base a quanto previsto dal D.M. 104 del 15/04/2019, motivando tale parere:

- per la presenza di inesattezze rispetto all'AIA vigente inerenti il gasolio stoccato in azienda (si rilevano discrepanze tra quanto descritto in AIA e quanto presente nella documentazione relativa alla presente modifica non sostanziale);
- dalla necessità di fornire indicazioni esatte in merito alla capacità dei bacini di contenimento, supportati da rilievi fotografici, di tutte le materie prime (compreso il gasolio) che contengono le sostanze pericolose che presentano caratteristiche di pericolo con superamento delle soglie previste nel D.M. 104 del 15/04/2019;

Ritenuto pertanto necessario che la Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. provveda entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto ad inviare a questa Agenzia l'aggiornamento della **Relazione di riferimento** sulla base di quanto sopra rilevato;

Dato atto che a tutt'oggi non sono pervenute osservazioni da parte degli altri Enti coinvolti;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 439 del 30/10/2012 prot. gen. n. 101877/2012 e s.m.i. alle seguenti Sezioni:

1 Sezione A "SEZIONE INFORMATIVA":

- viene aggiornato il § **A4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**;

2 Sezione C "SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE":

- viene sostituito il § **C.2.2.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 272, comma 5, Titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/06**;
- viene sostituito il § **C.2.2.2 Emissioni convogliate di cui all'art. 272, comma 1, Titolo I, Parte V, del D.Lgs. n. 152/06**;
- viene sostituito il § **C.2.2.3 Emissioni diffuse**;
- viene inserito il § **C2.2.5 Emissioni convogliate provenienti da impianti termici civili di cui al Titolo II, Parte V, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.**;
- viene inserito il § **C2.2.6 Emissioni convogliate di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.**;
- viene aggiornato il § **C2.3 Scarichi idrici**;
- viene aggiornato il § **C2.5 Consumo di risorse e materie prime** per la parte riguardante l'approvvigionamento da acque sotterranee;

3 Sezione D "SEZIONE DI ADEGUAMENTO - GESTIONE DELL'IMPIANTO - LIMITI":

- viene aggiornato il § **D2.4.1 Emissioni convogliate** sostituendo le prescrizioni n. 15 e n. 18, eliminando le prescrizioni n. 16, n. 17 e n. 19a, aggiornando la prescrizione n. 19 ed inserendo le prescrizioni n. 18 bis e n. 18 ter;

- viene inserita al § **D2.5.1 Emissioni idriche. Scarico acque reflue domestiche e industriali** la prescrizione n. 21 bis. conseguente al parere di Hera S.p.a. acquisito al prot. n. PG/2021/162235 del 21/10/2021;
- viene eliminata al § **D2.6 Emissioni nel suolo** la prescrizione n. 39 bis;
- viene inserita al § **D2.7 Emissioni sonore** la prescrizione n. 42 bis;
- vengono inserite al § **D2.8 Gestione dei rifiuti e scarti macellazione** le prescrizioni n. 51 quater. n. 51 quinquies e n. 51 sexies conseguenti al parere pervenuto dall'Azienda USL della Romagna acquisito al prot. n. PG/2021/168862 del 03/11/2021;
- viene sostituita la tabella del § **D3.2.6 Monitoraggio e Controllo emissioni in atmosfera**;
- viene aggiornata la tabella del § **D3.2.9 Monitoraggio e Controllo sottoprodotti di origine animale**;
- viene aggiornata la tabella del § **D3.2.10 Monitoraggio e Controllo suolo**;

Specificato che nel documento di AIA, così come rilevato dalla Relazione tecnica inviata dal Servizio Territoriale di Arpae di cui sopra, si è provveduto a correggere la prescrizione n. 44, sostituendo alla parola **“limiti”** la parola **“valori”**;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta, le comunicazioni in oggetto debbano essere ricomprese nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritte all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 *“Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)”*, ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di cui all'oggetto;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 439 del 30/10/2012 prot. gen. n. 101877/2012 e s.m.i. come in premessa descritto, presentata dalla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. per il macello avicolo ubicato in Via Provinciale Musano n. 2755 in Comune di Roncofreddo; in particolare saranno sostituite le seguenti Sezioni dell'AIA n. 439 del 30/10/2012 e s.m.i.:

1.1. viene aggiornato il § **A4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** in relazione alle seguenti planimetrie:

- Allegato **3A** - Revisione Settembre 2021 - Emissioni in atmosfera.
- Allegato **3B1.1** - Revisione Settembre 2021 - Planimetria reti idriche stabilimento.
- Allegato **3B1.2** - Revisione Settembre 2021 - Planimetria rete idrica adduzione acqua allo stabilimento.
 - Allegato **3B2** - Revisione Settembre 2021- Impianto fognario.
 - Allegato **3B3** - Revisione Giugno 2021 - Rete acque bianche.
- Allegato **3C** - Revisione Settembre 2021 - Emissioni di rumore.
- Allegato **3D** - Revisione Settembre 2021 - Aree deposito materie - sostanze - rifiuti.
- Allegato **3EA** - Revisione Settembre 2021 - Impianto fotovoltaico a terra e in copertura.
- Allegato **3E.B.1** - Revisione Settembre 2021 - Planimetria autorizzata e di progetto.
- Allegato **3E.B.2** - Revisione Settembre 2021 - Planimetria generale dell'impianto.
- Allegato **3.F** - Revisione Settembre 2021 - Viabilità interna.

1.2. viene sostituito il § **C.2.2.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 272, comma 5, Titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/06**, come di seguito specificato:

I punti di emissione denominati E2, E3, E4, E5, E6, E22, E23, E27, E34, E35, E36 ed E37 sono costituiti da sfianti e ricambi di aria adibiti esclusivamente alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro per i quali non si applica il titolo I, parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., pertanto tali emissioni non vengono ricomprese nella presente autorizzazione, ma vengono citate a titolo esaustivo.

1.3. viene sostituito il § **C.2.2.2 Emissioni convogliate di cui all'art. 272, comma 1, Titolo I, Parte V, del D.Lgs. n. 152/06**, come di seguito specificato:

Il punto di emissione denominato **E25**, proveniente dal filtro a carboni attivi installato nella fase di estrazione degli effluenti generati nel locale di contenimento del flottatore, si configura come "scarsamente rilevante" ai sensi dell'art. 272, comma 1, della Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in quanto risulta compreso alla lettera p) "impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi" di cui all'allegato IV del medesimo Decreto Legislativo. Tenuto conto della tipologia di emissione, considerata la portata (300 m³/h), la ditta dovrà adottare una corretta gestione dell'impianto di abbattimento ai fini di un'efficace funzionamento dello stesso come prescritto al paragrafo D2.4 dell'AIA vigente.

E' presente un impianto elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio avente potenza termica nominale pari a 0,4 MWt che dà luogo al punto di emissione denominato **E24**. Tale impianto è considerato ad inquinamento atmosferico "scarsamente rilevante" in quanto risulta compreso alla lettera bb) dell'Allegato IV parte I del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per cui secondo quanto disposto dall'art. 272, comma 1 dello stesso Decreto, non è sottoposto alla presente autorizzazione ai sensi del titolo I del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., pertanto viene citato a solo titolo esautivo. In ogni caso, visto quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 271 del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i., tale impianto deve rispettare i limiti sotto indicati e le prescrizioni di cui al punto 17 delle "prescrizioni tecniche" dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., **senza obbligo di esecuzione degli autocontrolli**.

PARAMETRI	LIMITI riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo(espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche indicate alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Nell'installazione sono presenti 9 generatori di calore, alimentati a metano, utilizzati per la produzione di acqua calda e vapore per uso produttivo. Tali generatori di calore danno luogo ai punti di emissione denominati E7, E8, E10, E15, E21, E30, E31, E32 e E33 come indicato nella seguente tabella.

IMPIANTI TERMICI PRODUTTIVI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA E VAPORE ALIMENTATI A METANO
E7 generatore di calore PTN 0,81 MWt
E8 generatore di calore PTN 0,747 MWt
E10 generatore di calore PTN 0,112 MWt
E15 generatore di calore PTN 0,112 MWt
E21 generatore di calore PTN 0,112 MWt
E30 generatore di calore PTN 0,053 MWt
E31 generatore di calore PTN 0,063 MWt
E32 generatore di calore PTN 0,063 MWt
E33 generatore di calore PTN 0,063 MWt

Considerato che tali punti di emissione sono generati da caldaie alimentate a metano, dotate singolarmente di punti di emissione propri, i cui focolai singolarmente hanno potenza termica nominale inferiore ad 1 MWt, tali impianti sono considerati ad inquinamento atmosferico "scarsamente rilevante" in quanto risultano compresi alla lettera dd) dell'Allegato IV parte I del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per cui secondo quanto disposto dall'art. 272, comma 1 dello stesso Decreto, non sono sottoposti alla presente autorizzazione ai sensi del titolo I del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e vengono citati a solo titolo esautivo. In ogni caso, visto quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 271 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., detti impianti devono rispettare i limiti sotto indicati e le prescrizioni di cui al punto 17 delle "prescrizioni tecniche" dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., **senza obbligo di esecuzione degli autocontrolli**.

PARAMETRI	LIMITI riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo(espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

1.4. viene sostituito il § **C.2.2.3 Emissioni diffuse**, come di seguito specificato:

Le emissioni diffuse maleodoranti potenzialmente presenti nell'installazione possono essere causate dal transito degli autocarri che trasportano gli animali vivi nell'installazione e dalla movimentazione dei sottoprodotti di macellazione avicola.

1.5. viene inserito il § **C2.2.5 Emissioni convogliate provenienti da impianti termici civili di cui al Titolo II, Parte V, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.**, come di seguito specificato:

La ditta dispone di due caldaie alimentate a metano con potenza termica nominale pari a 113 kWt e 30,5 kWt, utilizzate per il riscaldamento degli uffici e dei locali. Tali punti di emissione denominati E11 ed E26, essendo disciplinati dal Titolo II, Parte V, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., non sono soggetti ad autorizzazione e quindi ad AIA, ma vengono citati a titolo esaustivo.

1.6. viene inserito il § **C2.2.6 Emissioni convogliate di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.**, come di seguito specificato:

La ditta intende installare un nuovo gruppo elettrogeno di emergenza, alimentato a gasolio, avente potenza termica nominale pari a 1,05 MWt che dà luogo al punto di emissione denominato E9. Tale generatore di emergenza è considerato un **“medio impianto di combustione nuovo” ai sensi delle definizioni che il D.Lgs. n. 183/17; il comma 16 dell'art. 273-bis recita: “L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, può esentare tali impianti dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua valori limite non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 e, per le emissioni di polveri degli impianti alimentati a combustibili solidi, in ogni caso, un valore limite non superiore a 100 mg/Nm³”**. Considerato quanto stabilito dal comma 16 dell'art. 273-bis, si ritiene di applicare i valori limite e le prescrizioni individuati al Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., i quali rappresentano quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017.

INQUINANTI	VALORI LIMITE
Polveri	130 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nm ³ per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 Mw
Monossido di carbonio	650 mg/Nm ³

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Considerato che tale generatore di emergenza ricade nella casistica contemplata dal succitato comma 16 dell'art. 273-bis, che indica di rispettare il limite di 500 ore operativa all'anno, tenuto conto della saltuarietà di utilizzo del medesimo, si ritiene di esentare il nuovo medio impianto di combustione di cui alla emissione E9 dall'effettuazione degli autocontrolli.

1.7. viene integrato il § **C2.3 Scarichi idrici** nella parte descrittiva iniziale con riferimento alle acque reflue industriali, come di seguito specificato:

C2.3 Scarichi idrici

Sono presenti:

[omissis]

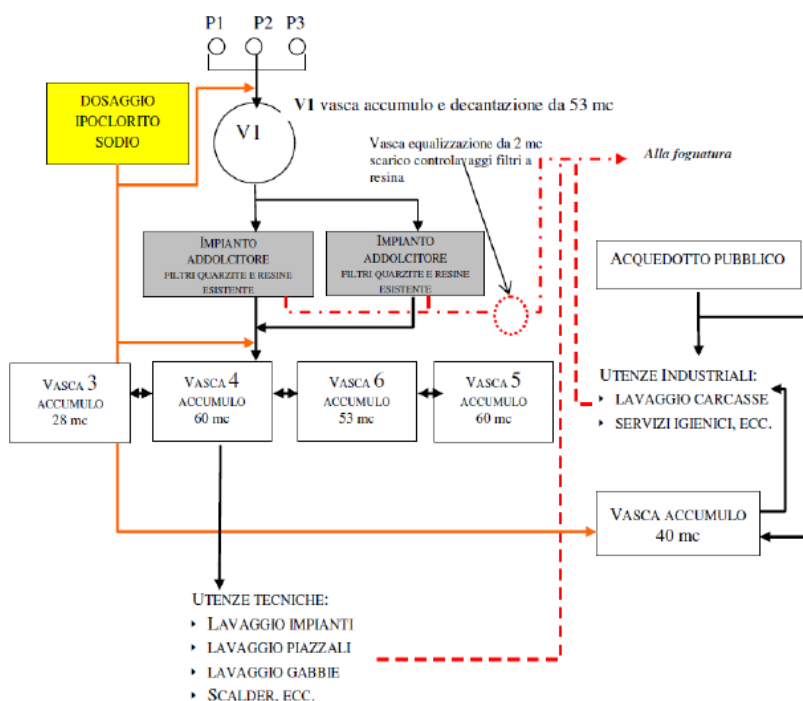
4) **scarico delle acque reflue industriali generate dalle operazioni di disinfezione** degli automezzi in entrata e uscita dall'installazione.

1.8. viene aggiornato il § **C2.5 Consumo di risorse e materie prime** per la parte riguardante l'approvvigionamento da acque sotterranee, come di seguito specificato:

[omissis]

L'acqua dei tre pozzi artesiani viene accumulata in una cisterna da 53 m³, trattata in filtro a quarzite e a resine cationiche e accumulate in due vasche da 60 m³ ciascuna, in una da 28 m³ ed una da 53 m³. Complessivamente l'impianto di addolcimento è composto da 4 colonne con resine a scambio ionico, ciascuna delle quali è dotata di un serbatoio da 200 litri per il lavaggio in controcorrente con soluzione salina per la rigenerazione delle resine stesse. Le acque di controlavaggio vengono prima equalizzate in una vasca da 2 m³ e poi scaricate nella linea delle acque reflue industriali. L'impianto di clorazione, nel quale viene impiegato ipoclorito di sodio al quale è addizionato un prodotto anticalcare, è posto in esterno al locale centrale idrica posizionato in prossimità dei serbatoi di accumulo delle acque per il controlavaggio delle resine. L'acqua addolcita e clorata viene utilizzata principalmente per il lavaggio degli impianti, delle gabbie, dei veicoli, dei piazzali, dell'area sosta del vivo, per lo scaldere ecc..

Schema a blocchi delle linee di adduzione e trattamento acque per uso sanitario e industriale.



1.9. viene aggiornato il § **D2.4.1 Emissioni convogliate** sostituendo le prescrizioni n. 15 e n. 18, eliminando le prescrizioni n. 16, n. 17 e n. 19a, aggiornando la prescrizione n. 19 ed inserendo le prescrizioni n. 18 bis e n. 18 ter, come di seguito specificato:

15. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata con scritta indelebile in un punto visibile in prossimità dell'emissione stessa. La collocazione dei punti di prelievo in corrispondenza delle emissioni e la dotazione di attrezzature per il prelievo devono essere conformi a quanto previsto nella Sezione E Allegati tecnici del presente atto.

16. ELIMINATA

17. ELIMINATA

18. E' autorizzata l'emissione convogliata E9, del gruppo elettrogeno di emergenza da 1,05 MWt alimentato a gasolio che si configura come medio impianto di combustione nuovo ai sensi dell'art. 273-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Tale impianto deve rispettare i valori limite, riferiti al 5% di ossigeno, individuati al Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., i quali sono rappresentati da quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, senza obbligo di effettuazione degli autocontrolli annuali.

INQUINANTI	VALORI LIMITI riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nm ³ per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nm ³

18 bis. Il Gestore almeno quindici giorni prima dell'attivazione del nuovo generatore di emergenza di cui al punto di emissione E9, deve darne comunicazione all'Autorità Competente.

18 ter. Le ore di funzionamento del generatore di emergenza di cui al punto di emissione E9 devono essere annotate in un registro vidimato delle emissioni in atmosfera come indicato nel PMeC. Tale generatore di emergenza non deve risultare in funzione per più di 500 ore operative all'anno.

19. Il gasolio utilizzato come combustibile i gruppi elettrogeni d'emergenza (emissione E9 ed E24), deve rispettare le caratteristiche di cui alla Sezione 1, Parte II, dell'Allegato X, della Parte V del D.Lgs 152/06.

19a. ELIMINATA

1.10. viene inserita la prescrizione n. 21 bis. al § **D2.5.1 Emissioni idriche. Scarico acque reflue domestiche e industriali** conseguente al parere di Hera S.p.a. acquisito al prot. n. PG/2021/162235 del 21/10/2021, come di seguito specificato:

21 bis. Oltre agli scarichi precedentemente autorizzati sono ammesse **le acque reflue derivanti dalla disinfezione degli automezzi e le acque reflue di dilavamento area pese**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

1.11. viene eliminata al § **D2.6 Emissioni nel suolo** la prescrizione n. 39 bis;

1.12. viene inserita al § **D2.7 Emissioni sonore** la prescrizione n. 42 bis, come di seguito specificato:

42 bis. Dovrà essere eseguita una valutazione di collaudo acustico post operam da parte di un tecnico competente in acustica entro 60 giorni dall'installazione del generatore di emergenza che dà luogo al punto di emissione E9 al fine di verificare il rispetto dei valori differenziali di immissione presso i ricettori esposti:

Valore differenziale ai ricettori abitativi	
Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)
5	3

1.13. vengono inserite al § **D2.8 Gestione dei rifiuti e scarti macellazione** le prescrizioni n. 51 quater, n. 51 quinquies e n. 51 sexies conseguenti al parere pervenuto dall'Azienda USL della Romagna acquisito al prot. n. PG/2021/168862 del 03/11/2021, come di seguito specificato:

51 quater. Entro il 30/06/2022 deve essere realizzata la nuova piattaforma per il lavaggio dei pianali degli automezzi, in considerazione della criticità degli incroci sporco-pulito.

51 sexies. Entro il 30/06/2022 deve essere realizzato l'ampliamento della sala sezionamento dello stabilimento.

51 septies. Entro il 31/12/2022 deve essere realizzata la copertura del deposito esterno delle gabbie lavate.

1.14. viene sostituita la tabella del § **D3.2.6 Monitoraggio e Controllo emissioni in atmosfera**, come di seguito specificato:

PUNTO DI EMISSIONE	PARAMETRO	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	Arpae		Gestore (trasmissione)	Arpae (esame)
E7, E8, E10, E15, E21, E30, E31, E32, E33	Corretta manutenzione e verifica caldaie	Annuale	/	Cartacea	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
E9, E24	Caratteristiche del gasolio utilizzato come combustibile come da prescrizione n. 19 della sezione D2.4.1 Emissioni convogliate	All'Acquisto del carburante	/	Fatture	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
E25 (flottatore)	Sostituzione carboni attivi	Al bisogno ogniqualvolta il loro peso supera del 20% il peso iniziale		Cartacea su registro vidimato delle emissioni	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
E9	Ore di funzionamento	Annuale	/	Cartacea su registro vidimato delle emissioni	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva

- 1.15. viene aggiornata la tabella del § **D3.2.9 Monitoraggio e Controllo sottoprodotti di origine animale**, modificando per il parametro “Quantità di sottoprodotti ottenuti dal pretrattamento con filtro coclea” la frequenza del Gestore: “In corrispondenza di ogni carico di scarti da inviare a recupero/smaltimento”, come di seguito specificato:

PARAMETRO	METODO DI MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	Arpae		Gestore (trasmissione)	Arpae (esame)
Quantità di sottoprodotti animali di scarto inviati al riutilizzo e/o smaltimento	Misura e verifica del peso	In corrispondenza di ogni carico di scarti da inviare a recupero/smaltimento	In concomitanza con la visita ispettiva (verifica registro)	Elettronica o cartacea	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
Quantità di sottoprodotti ottenuti dal pretrattamento con filtro coclea	Misura e verifica del peso	In corrispondenza di ogni carico di scarti da inviare a recupero/smaltimento	In concomitanza con la visita ispettiva (verifica registro)	Elettronica o cartacea	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva

- 1.16. viene aggiornata la tabella del § **D3.2.10 Monitoraggio e Controllo suolo**, modificando per i primi due parametri la frequenza del Gestore (che diventa “Ogni 5 anni”) e per il solo secondo parametro la Registrazione (che diventa “Cartacea”), come di seguito specificato:

PARAMETRO	METODO DI MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	Arpae		Gestore (trasmissione)	Arpae (esame)
Verifica di tenuta della vasca interrata di equalizzazione reflui di scarico	Verifica integrità e tenuta tramite asseverazione tecnica	Ogni 5 anni	/	Cartacea	/	In concomitanza con la valutazione del rinnovo dell’atto di AIA
Verifica tenuta serbatoio interrato gasolio gruppo elettrogeno di emergenza	Prova di tenuta	Ogni 5 anni	/	Cartacea	/	In concomitanza con la valutazione del rinnovo dell’atto di AIA
Verifica tenuta serbatoio gasolio fuori terra del distributore carburanti	Verifica visiva	Giornaliera	In concomitanza con la visita ispettiva	Elettronica o Cartacea esclusivamente delle anomalie riscontrate	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva

2. di **specificare in relazione alla correzione degli errori materiali presenti nel documento di AIA in premessa descritti** che si è provveduto a correggere la prescrizione n. 44, sostituendo alla parola “limiti” la parola “valori”, come di seguito specificato:

44. Dovranno essere rispettati i valori di immissione differenziali presso i ricettori sensibili di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997:

Valore differenziale ai ricettori abitativi	
Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)
5	3

3. di **stabilire** che la Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. provveda ad inviare a questa Agenzia **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente atto l'**aggiornamento della Relazione di riferimento** in base a quanto previsto dal D.M. 104 del 15/04/2019, con particolare riferimento al gasolio stoccato in azienda, alla capacità dei bacini di contenimento ed a tutte le materie prime (compreso il gasolio) che contengono le sostanze pericolose che presentano le caratteristiche di pericolo con superamento delle soglie previste nel D.M. 104 del 15/04/2019;
4. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
5. di **precisare** che l'allegato n. 1 di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 439 del 30/10/2012 prot. gen. n. 101877/2012 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
6. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 439 del 30/10/2012 prot. gen. n. 101877/2012 e s.m.i. ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
7. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
8. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Roncofreddo affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s.;
9. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpa, al Comune di Roncofreddo, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s..

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.